



(FZAGFR61R28F839M) e SANTUCCI DE MAGISTRIS GAETANO

(SNTGTN33A02F839G), che la rappresentano e difendono per procura in  
calce alla copia notificata dell'atto di citazione di appello

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.  
12691/2010 del 16 dicembre 2010

Conclusioni per l'appellante: *Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in  
riforma dell'impugnata sentenza:*

- *Ritenere fondati i motivi esposti e, per l'effetto, riformare l'impugnata  
sentenza;*
- *Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appellata  
società;*
- *Condannare, per l'effetto, l'appellata società al pagamento in favore  
dell'attuale appellante, per il danno furto per cui è causa,  
dell'importo concordato dal Collegio peritale di € 15.364,59, o  
quell'importo diverso che verrà ritenuto secondo giustizia, oltre  
rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT  
dall'evento (31.12.99) al soddisfo ed oltre il danno da ritardo e, cioè,  
il lucro cessante per il ritardato pagamento dell'importo dovuto a  
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi sotto forma degli  
interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta  
secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate  
dall'evento al soddisfo;*
- *Condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'attuale  
appellante dell'importo di € 1.652,03 o quell'importo maggiore o*



*minore che verrà ritenuto secondo giustizia, per tutti i costi che dovrà sostenere per l'assistenza tecnica e legale in sede stragiudiziale oltre interessi moratori dall'evento o, quanto meno, dalla data di proposizione della domanda, ovvero dalla data che verrà ritenuta secondo giustizia, al soddisfo e maggior danno (da svalutazione monetaria) di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., nella misura pari alla eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, c.c., ovvero nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;*

- Il tutto, in ogni caso, indipendentemente dai limiti del massimale di polizza ed, eventualmente, previa declaratoria di mala gestio dell'appellata società;*
- Condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'attuale appellante della totalità delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado, oltre spese generali, ex art. 14 d.m. n. 127/2004, IVA e CA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari;*
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente gravame, oltre spese generali, ex art. 14 d.m. n. 127/2004, IVA e CA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.*

*Conclusioni per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita: 1) rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato il gravame così come ex adverso*



formulato; 2) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio

**Ragioni in fatto e diritto della decisione**

§ 1. ... citò innanzi al Tribunale di Napoli la S.p.A. Zurigo Assicurazioni. L'attrice affermò che la propria vettura, Saab Cabriolet tg ..., assicurata contro il rischio furto presso la citata compagnia per un massimale assicurato di £ 40.000.000, con scoperto del 15 %, era stata oggetto di furto in Napoli, il 31.12.1999, in costanza di validità della polizza, ma che, nonostante le rituali richieste, l'assicuratrice non aveva offerto nulla a titolo di risarcimento, richiedendo, per la liquidazione del danno, il rilascio di una procura speciale a vendere il veicolo in caso di suo ritrovamento. Sostenne che tale richiesta era illegittima, perché non prevista dalle condizioni di polizza e contrastante con la previsione dello scoperto. Proprio per contrastare tali pretese – aggiunte – in conformità alle previsioni di polizza, aveva provveduto a nominare il proprio perito fiduciario per procedere alla cd. perizia contrattuale che determinasse il risarcimento dovutole. Sostenne che il collegio in data 13.3.2001 aveva concordato la liquidazione nella misura di £ 29.750.000 al netto dello scoperto, somma su cui occorreva, tuttavia, calcolare anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Stante la persistente inerzia della Compagnia, chiese, pertanto, al Tribunale di accertarne l'inadempimento e condannarla al pagamento della somma concordata dal collegio peritale, di £ 29.750.000, oltre rivalutazione secondo indici Istat dall'evento alla data di deposito della sentenza, ed oltre interessi sulle somme via via rivalutate di anno in anno, nonché della somma di £ 3.198.776 per i costi sostenuti per l'assistenza tecnica in sede stragiudiziale e per la



costituzione del collegio peritale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed

infine dell'ulteriore danno da ritardo; il tutto con vittoria di spese.

§ 2. La Zurigo, costituitasi, evidenziò che sull'importo concordato dai periti

aveva elevato riserva, dal momento che l'autovettura era stata acquistata dalla

in data 10 maggio 1999 per la somma di £ 5.000.000 ed assicurata

per il furto il successivo 29 ottobre per £ 40.000.000. Sostenne, pertanto, che

l'auto era stata acquistata con rilevanti danni, riportati in un grave incidente

stradale, ma che non vi era alcuna prova dell'avvenuta riparazione degli stessi

prima della stipula del contratto di assicurazione. Aggiunse che la

pur essendosi riservata nel corso delle operazioni di perizia contrattuale di

esibire la documentazione attestante l'avvenuta riparazione, non lo aveva

fatto. Proprio per effetto di tale mancata consegna di documenti, contestò che

all'attrice potesse essere risarcito un danno da ritardato pagamento. Negò,

comunque, che all'assicurata potesse essere riconosciuta la rivalutazione

monetaria, dal momento che, per effetto della determinazione peritale e dal

momento di essa, il debito d'indennizzo si trasforma in debito di valuta.

§ 3. Istruita la causa, con sentenza n.12691/2010 il Tribunale accolse

parzialmente la domanda, condannando la convenuta Zurigo S.A. al

pagamento della somma di € 7.671,37 all'attualità, oltre interessi legali

calcolati a partire dalla minor somma di € 6.146,00 a far data dal 30° giorno

successivo a quello di ricezione della denuncia di furto e via via rivalutata

secondo indici Istat di anno in anno; compensò per metà le spese di lite tra le

parti, condannando la compagnia al pagamento della rimanente metà di spese.

In estrema sintesi, il primo giudice ritenne che il valore risarcibile non fosse

quello dedotto in polizza, che rappresenta una valutazione indicata dallo



stesso assicurato. Nel caso di specie, la prova testimoniale ed i documenti avevano consentito di ritenere che la vettura era stata riparata una prima volta a seguito di un gravissimo sinistro in data 6.8.1997 in cui aveva riportato ingenti danni, ed una seconda volta in data 9.12.99. Ed allora, secondo il primo giudice, poiché l'indennizzo deve corrispondere al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ben poteva presumersi che l'auto, pur riparata, avesse subito un deprezzamento maggiore rispetto a quello legato alla sua normale vetustà, con conseguente riduzione del 60 % dei valori fissati nella perizia contrattuale, per un totale di € 7.671,37 all'attualità, somma da incrementare degli interessi legali a far data dal 30 ° giorno successivo alla ricezione della denuncia di furto da parte dell'assicuratore, in base all'art. 20 delle condizioni generali di polizza, a partire dalla minor somma di € 6.146,00 via via rivalutata di anno in anno. Ha escluso, invece, la risarcibilità delle spese sostenute per la perizia contrattuale, alla luce di quanto disposto dalla medesima clausola.

§ 4. L'appello della è articolato in quattro motivi che così possono, sinteticamente, riassumersi.

§ 4.1. Incongrua liquidazione dei danni subiti. Sostiene l'appellante che il primo giudice si sia basato sulla convinzione che l'auto oggetto di furto fosse stata oggetto di un grave sinistro stradale in data 6.8.1997, ritenendo provata la circostanza sulla scorta di un rapporto della P.S. prodotto in modo del tutto irrituale dalla compagnia convenuta, di cui non si sarebbe dovuto tener conto; ed aveva erroneamente ritenuto che il prezzo di acquisto del veicolo fosse stato di £ 5.000.000, come unilateralmente indicato dal venditore, che aveva interesse a dichiarare un prezzo più basso di quello effettivamente incassato al



momento della vendita per evidenti motivi fiscali. Al contrario, secondo l'appellante, doveva ritenersi provato, anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che il veicolo al momento del sinistro fosse in perfette condizioni di efficienza, essendo stato riparato l'unico danno relativo ad un altro sinistro, verificatosi nel dicembre 1999, come confermato, del resto, dallo stesso massimale assicurativo previsto per il furto.

§ 4.2. Mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore relativamente all'attività svolta in qualità di perito. Secondo la era errata la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto non rimborsabili tali oneri, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione debitamente sottoscritte dall'assicurata e non censurate di vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.; e ciò sia sulla base di copiosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, che ha riconosciuto la riconducibilità di tali oneri ai danni indennizzabili, sia per il carattere abusivo della clausola contrattuale che poneva le spese di perizia a carico della parte.

§ 4.3. Erronea compensazione per metà delle spese di lite. L'appellante lamenta che, senza alcuna motivazione – a parte una affermazione generica, apodittica ed insufficiente – il primo giudice aveva provveduto a compensare per metà le spese, senza motivare la sua decisione, in violazione di quell'obbligo motivazionale anche in relazione alle spese già sancito dalle sezioni unite della Cassazione, e, poi, confermato anche normativamente con le modifiche apportate all'art. 92, comma 2, c.p.c.

§ 4.4. Incongrua liquidazione delle spese. Lamenta la che, a parte la compensazione, nella liquidazione delle spese il primo giudice si era, senza alcuna motivazione, discostato dalla nota specifica analiticamente redatta.



§ 5. L'appello è parzialmente fondato.

§ 5.1. E' fondato, ad avviso del Collegio, il primo motivo di gravame, quello con cui l'appellante contesta la quantificazione, da parte del primo giudice, dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicuratrice in € 6.146,00 all'epoca del sinistro. In buona sostanza, il primo giudice giunse a tale determinazione sulla scorta, da un lato, del prezzo di acquisto del veicolo da parte della indicato nel certificato cronologico in atti in £ 5.000.000; e, dall'altro, del ritenuto verificarsi, in data 6.8.1997, di un gravissimo sinistro nel quale la stessa vettura sarebbe rimasta quasi completamente distrutta (oltre al più modesto sinistro del 9.12.99 di cui si dirà oltre).

Ora, quanto al sinistro del '97, l'appellante lamenta che il rapporto di incidente preso in considerazione dal primo giudice sia stato prodotto irritualmente, non essendo stato offerto in comunicazione né con la comparsa di costituzione, né con le successive memorie istruttorie.

Si tratta di rilievo fondato.

Va osservato, in proposito, che la parte appellata, nel presente grado di giudizio, non ha ridepositato la propria produzione di primo grado.

Ora, questo Collegio ben conosce l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – ribadito anche dalle sez. un. con la sentenza n. 1330 del 2013 - secondo cui *“l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di*



*estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame".*

E, tuttavia, non pare che il rigore di tale impostazione possa spingersi sino a gravare l'appellante dell'onere di depositare copia del foliaro dei documenti ex adverso prodotti, allo scopo di fornire la prova, negativa, dell'irrituale produzione di un documento in primo grado.

E, soprattutto, quell'impostazione va coordinata con basilari principi di leale svolgimento del processo, che inducono a valorizzare il silenzio (verrebbe da dire, la non contestazione) serbato dalla parte appellata, in comparsa di risposta e negli scritti difensivi, in merito alle precise censure al riguardo sollevate dall'appellante.

Sotto altro profilo, poi, va anche considerato che la produzione documentale va, sempre, accompagnata con puntuali deduzioni in merito al rilievo che da quei documenti si intenda trarre: e non può non rilevarsi come la Zurich, in primo grado, pur sostenendo che l'auto della avesse subito un precedente sinistro, non ha mai argomentato con chiarezza al riguardo, né ha mai citato con puntualità il documento a cui si è, invece, rifatto il primo giudice.

Dunque, deve concludersi che, una volta contestate, come motivo a sostegno del gravame, le modalità di deposito di quel documento in primo grado, sarebbe spettato alla parte appellata fornire adeguati chiarimenti al riguardo, consentendo al Collegio di operare un doveroso controllo sulle modalità con cui (e sul momento in cui) quel documento, ritenuto rilevante dal primo giudice, sia stato prodotto, oltre che sul suo stesso contenuto.

Di quel documento, pertanto, che non è più disponibile agli atti, non può più



tenersi alcun conto.

Rimangono da considerare, ai fini della valutazione del valore del veicolo oggetto di furto, altri due elementi pure indicati dal primo giudice: il prezzo di acquisto dichiarato da chi quell'auto cedette alla [redacted] ed il sinistro del 9.12.99.

Quanto al prezzo dichiarato, ritiene la Corte che si tratti, effettivamente, di elemento poco probante, trattandosi di dichiarazione unilaterale del venditore, non certo interessato a dichiarare un incasso di maggior rilievo, ed adeguatamente contraddetta da quanto dichiarato dal teste [redacted], che, al contrario, ha confermato sia il prezzo di acquisto, in circa £ 40.000.000, sia l'ottimo stato del veicolo.

Quanto al secondo, le prove raccolte in primo grado hanno consentito di appurare che i danni (modesti) che la Saab della [redacted] riportò in quell'occasione vennero interamente riparati, e che l'auto si trovava, pertanto, in perfette condizioni (teste [redacted] e fattura di riparazione).

Dunque, non resta che aderire alle conclusioni del collegio peritale, e fissare in £ 29.750.000 (pari ad € 15.364,59) l'indennizzo dovuto dalla compagnia in relazione al furto dell'auto sofferto dall'appellante.

Come correttamente rivendicato dall'appellante (e come del resto già riconosciuto anche dal primo giudice), quello in oggetto è un credito di valore, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10488 del 07/05/2009: *"In tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso*



*deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso*

*tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo*

*colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal*

*momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa*

*obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a*

*titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art.*

*1224 cod. civ.”; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del*

*28/07/2015).*

Tuttavia, la rivalutazione, secondo gli indici Istat FOI, va operata non già dal

sinistro sino alla presente pronuncia, bensì dal sinistro sino alla liquidazione,

operata in data 13.3.2001. Come affermato, ad esempio, da Cass. Sez. 3,

Sentenza n. 3268 del 12/02/2008, “*Nell'assicurazione contro gli infortuni, il*

*debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione*

*convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come*

*debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e*

*solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta”.*

Dalla data del sinistro e sino alla liquidazione, poi, competono all'appellante

gli interessi legali sulle somme via via rivalutate di anno in anno; mentre dal

13.3.2001 e sino al soddisfo, andranno calcolati unicamente gli interessi legali

sulle somme rivalutate.

§ 5.2. Parzialmente fondato è anche il secondo motivo, quello con cui

l'appellante si duole del mancato riconoscimento, in suo favore, delle spese

sostenute per l'espletamento della perizia contrattuale, previa declaratoria di

inefficacia della clausola contrattuale secondo la quale, al contrario, tali spese

erano destinate a rimanere a carico dell'assicurato (unitamente al 50 % delle



spese per l'eventuale terzo arbitro).

Con riferimento ad analoga fattispecie, benché con riferimento ad un caso di arbitrato irrituale e non di perizia contrattuale, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che non essendo previsto che *“tale regolamentazione sia solo provvisoria in vista dell'esito finale dell'arbitrato, la prospettiva che il contraente-consumatore ha di vedersi riconosciuto il suo diritto all'indennizzo, anche allorquando esso venga accertato pienamente, con la decurtazione della parte di spesa a suo carico, si risolve in una sostanziale limitazione di detto indennizzo”*, integrando, in tal modo, *“la presunzione di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 1469-bis, terzo comma, n. 2 c.c., nonché – all'esito di tale valutazione in concreto – ai sensi dello stesso n. 18 dello stesso comma, tenuto conto che la posizione del consumatore risulta tale che egli vede derogata la possibilità di poter ottenere, come la potrebbe ottenere tramite la giurisdizione, l'integrale copertura delle spese”*.

Dunque, ritenuta inefficace la esclusione prevista dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto, si tratta di valutare, in concreto, quali siano ed a quanto ammontino i costi sostenuti dalla \_\_\_\_\_ nella fase della perizia contrattuale, e se si tratti di oneri tutti congruamente riconducibili al procedimento in questione.

A tal riguardo, l'appellante ha prodotto una fattura pro-forma emessa dal suo stesso difensore, che, quale arbitro, l'ha assistita in quella fase, ammontante a complessive £ 3.198.776.

Osserva il Collegio che, ferma restando l'obbligazione della parte nei confronti del proprio procuratore, la \_\_\_\_\_ può pretendere dalla controparte la refusione di costi che siano proporzionati e congrui rispetto alla natura della



controversia ed alla entità delle somme in discussione. Ciò considerato (e tenuto altresì conto del fatto che la nota specifica redatta dal difensore presenta evidenti duplicazioni di onorari, richiesti sia per il parere orale, sia per l'esame e studio della pratica, sia per l'assistenza nella procedura stragiudiziale), il Collegio reputa equo e congruo porre a carico della compagnia la complessiva somma di € 1.000,00 in valuta attuale, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo.

§ 5.3. E' fondato il terzo motivo di impugnazione, quello con cui l'appellante lamenta la parziale compensazione delle spese di lite, tra l'altro priva di motivazione.

L'accoglimento dei precedenti motivi di gravame, imponendo la rideterminazione complessiva delle spese del doppio grado, giustifica la condanna della compagnia al pagamento delle spese del doppio grado.

§ 5.4. Solo parzialmente fondato è, da ultimo, il quarto motivo, con cui la si duole dell'entità della liquidazione delle spese operata in primo grado, effettuata dal primo giudice discostandosi, senza motivazione, dalla nota specifica prodotta in atti.

E' principio consolidato, invece, che, in presenza di una nota specifica depositata dal difensore, il giudice che intenda discostarsene è tenuto a fornire adeguata motivazione (Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4419).

Compete, pertanto, a questa Corte esaminare e liquidare la nota specifica depositata, in primo grado, dal difensore della

A tale proposito, il Collegio osserva che alcune voci appaiono duplicate, sia in ordine ai diritti (la costituzione in giudizio è ricompresa, per la parte attrice, nell'iscrizione a ruolo; la voce accesso in ufficio è ripetuta più volte per



l'esame designazione istruttore, per l'esame destinazione sezione e per la verifica costituzione della controparte, pur essendo logico un unico accesso; i diritti per l'intimazione a testi, con annesse dattilo e collazione, nonché notifica, sono ripetuti come se si trattasse di atti distinti e non di un atto con più destinatari; è ripetuta la voce "nota spese", con annessa collazione e dattilografia, benché la tariffa preveda un unico diritto a tal fine ed appaia una scelta del difensore quella di depositarla in più riprese), sia in ordine agli onorari (assistenza ai mezzi di prova, che è voce unitaria; assistenza alle udienze, da cui vanno escluse quelle di mero rinvio). Ciò posto, le spese del primo grado vanno liquidate in complessivi € 9.806,27, di cui € 967,50 per spese, € 4.201,69 per diritti, € 3.655,00 per onorario di avvocato ed € 982,08 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

§ 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014, con attribuzione all'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo (e con esclusione dell'aumento di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive dell'appellante, atteso che le questioni trattate in diritto non risultavano del tutto univoche e le domande non sono state accolte tutte in modo integrale).

***P.Q.M.***

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello proposto da [redacted], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12691/2010 e, per l'effetto, condanna la Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia, al



pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di indennizzo, della complessiva somma di € 15.364,59, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dall'epoca del sinistro (31.12.1999) sino a quella di liquidazione (13.3.2001), ed oltre interessi legali dall'epoca del sinistro sulle somme via via rivalutate e, poi, dal 13.3.2001 al soddisfo sulle somme già rivalutate;

condanna la Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia, al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di spese per la fase della perizia contrattuale, della complessiva somma di € 1.000,00 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;

condanna la Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 9.806,27, di cui € 967,50 per spese, € 4.201,69 per diritti, € 3.655,00 per onorario di avvocato ed € 982,08 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo; e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.136,52, di cui € 576,27 per esborsi (detratti quelli per dattilo conclusionale, trattandosi di costi superflui in presenza di deposito telematico), € 4.835,00 per compensi (così ridotta la corrispondente voce della nota spese, in ragione della mancanza di fase istruttoria e della modestia dell'attività di trattazione) ed € 725,25 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli, il 7/3/2017

Il Presidente Est.

